



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015
COMUNICATO UFFICIALE N° 19 C.D.T. 03
DEL 29 LUGLIO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

AFFARI GENERALI Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422

Lo Nigro Aldo 091 6808 421

Porzio Franco 091 6808 438

sicilia.affarigenerali@lnd.it

sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D. Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405

attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it (PEC)

ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S. Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419

sicilia.sgs@figc.it

sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CAMPI SPORTIVI Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424

settoreimpiantisicilia@lnd.it

settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it (PEC)

COMMISSIONE DISCIPLINARE Fax 091 6808462

disciplinare.sicilia@lnd.it

disciplinare@indsicilia.legalmail.it (PEC)

CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498

Giannopolo Calogero 091 6808 408

Lo Iacono Lia 091 6808 428

sicilia.amministrazione@lnd.it

sicilia.amministrazione@indsicilia.legalmail.it (PEC)

GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496

Boatta Simona	091 6808 463
sicilia.giudicesportivo@Ind.it	
giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	

SEGRETERIA Fax 091 6808497

Gatto Maria	091 6808 409
gatto@Ind.it	
gatto@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	

Cinquemani Francesco	091 6808 425
sicilia.segreteria@Ind.it	
sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	

Lo Sicco Laura	091 6808 440
crlnd.sicilia01@figc.it	
sicilia.segreteria@Ind.it	

COMMISSARI DI CAMPO

Lo Sicco Laura	091 6808 440
laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	

SETTORE TECNICO Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni	091 6808 433
sicilia.settoretecnico@Ind.it	

TESSERAMENTO LND fax 091 6808498

Cutrera Giovanni	091 6808 410
Sconzo Giulio	091 6808 423
sicilia.tesseramento@Ind.it	
sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	

UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio	091 6808 406
Mendola Paolo	091-6808 475
sicilia.dr5@Ind.it	
sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	

UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498

Mistretta Giuseppe	091 6808 473
Cutrera Giovanni	091 6808 410
sicilia.femminile@Ind.it	
femminile@Indsicilia.legalmail.it (PEC)	

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti tra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.E. Pietro Consagra, si è riunita il giorno 29 luglio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento 02/A

APPELLO A.S.D. Calcio per Caltavuturo (PA) avverso decisione del Giudice Territoriale – gara finale Torneo delle Madonie Calcio per Caltavuturo/Campofelice del 20/07/2014 – C.U. 589/14 Torneo delle Madonie del 23/07/2014

Con tempestivo reclamo pervenuto a mezzo fax la società A.S.D. Calcio per Caltavuturo, in persona del suo rappresentante legale, impugna la decisione del G.S.T. pubblicata sul C.U. 589/14 con cui è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla odierna appellante in ordine alla presunta posizione irregolare di un calciatore tesserato per la società U.S.D. Campofelice di Roccella.

In particolare la reclamante chiede di essere rimessa in termini adducendo una causa di forza maggiore che viene da questa individuata nella circostanza che non è stato possibile acquisire con immediatezza il certificato di residenza storico del calciatore in presunta posizione irregolare.

Il reclamo, così come proposto, non può trovare accoglimento in quanto, nella fattispecie, non ricorrono i presupposti della “*causa di forza maggiore*” atteso che per costante giurisprudenza delle Corti di merito e della Cassazione la “*causa di forza maggiore*” ed il “*caso fortuito*” si identificano rispettivamente in una forza esterna ostativa in assoluto ed in un fatto di carattere meramente oggettivo del tutto avulso dalla volontà umana e causativo dell'evento unicamente per forza propria.

Circostanze queste che non si rinvengono nel caso concreto atteso che il preannuncio reclamo, ai sensi dell'art.7 del Regolamento Organizzativo del Torneo, doveva pervenire entro le ore 12,00 del giorno successivo alla gara, mentre detto preannuncio risulta essere stato inviato via fax solamente in data 22/07/2014 alle ore 16,53 così come risultante dal rapporto verifica trasmissione allegato all'odierno gravame.

In ragione di ciò appare evidente che la dedotta causa di forza maggiore non può trovare applicazione atteso che il preannuncio del reclamo è comunque avulso dai motivi.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il reclamo come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa reclamo versata.

DEFERIMENTI

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti tra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A., A.E. Pietro Consagra, e l'intervento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 29 luglio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 337/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. FRANCO MAZZARISI (Vice Presidente della F.C.D. Città di Castellana all'epoca dei fatti);

Sig. DOMENICO VENTIMIGLIA (Presidente Onorario della F.C.D. Città di Castellana all'epoca dei fatti);

Sig. DAVIDE DI GANCI (calciatore della A.S.D. Valerio Leto all'epoca dei fatti)

Sig. MARCO DAVID (calciatore della A.S.D. Valerio Leto all'epoca dei fatti);

F.C.D. CITTA' DI CASTELLANA

Con nota 6831/841 pf12-13/GT/dl del 20/05/2014, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti sopra indicate, avendo accertato l'illegittima partecipazione dei calciatori sigg. Di Ganci Davide e David Marco nelle fila della F.C.D. Città di Castellana, durante la gara di campionato regionale Giovanissimi del 12/01/2013 tra quest'ultima società e l'A.S.D. Finale.

Quanto sopra è emerso a seguito d'indagini sollecitate alla Procura Federale da questa Commissione Disciplinare Territoriale.

Sono comparsi il sig. Franco Mazzarisi e i sigg. Davide Di Ganci e Marco David, questi ultimi assistiti da legali rappresentanti in quanto minorenni.

Non sono comparsi, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolta, il sig. Domenico Ventimiglia e la F.C.D. Citta' Di Castellana.

I sigg. Franco Mazzarisi, Davide Di Ganci e Marco David, hanno quindi chiesto di potere definire il procedimento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.

Ordinanza n° 1:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

Rilevato che prima della chiusura del dibattimento il sig Franco Mazzarisi ha singolarmente depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S. individuata nella inibizione di mesi otto (pena base mesi dodici di inibizione);

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

Ordinanza n° 2:

La Commissione Disciplinare Territoriale;

Rilevato che prima della chiusura del dibattimento i tesserati sigg. Di Ganci Davide e David Marco, come sopra legalmente rappresentati, hanno singolarmente depositato

istanze di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. individuate per ciascuno di essi nella squalifica per mesi uno e giorni dieci (pena base mesi tre di squalifica);

Visto l'art. 23, co. 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, co. 1 possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visti gli artt. 23, co. 2 e 24 C.G.S. e ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 a carico della F.C.D. Castellana e della inibizione per mesi nove a carico del sig. Domenico Ventimiglia.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che risulta inequivocabilmente che i calciatori sigg. Di Ganci Davide e David Marco, sebbene tesserati per la A.S.D. Valerio Leto all'epoca dei fatti contestati, disputavano illegittimamente la gara sopra indicata, sotto falsi nominativi, come gli stessi hanno confermato in sede di indagini.

La superiore circostanza risulta altresì confermata dal sig. Domenico Ventimiglia, firmatario della distinta di gara.

Ne consegue che, come da deferimento, il sig. Domenico Ventimiglia è da ritenersi responsabile della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., da porre in riferimento anche all'art. 61 comma 1 N.O.I.F.

La Società deferita deve infine ritenersi oggettivamente responsabile ex art. 4 comma 2 per il fatto dei propri tesserati.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

ammenda di € 500,00 a carico della F.C.D. Castellana;

inibizione di mesi cinque a carico del sig. Ventimiglia Domenico;

squalifica per mesi uno e giorni dieci a carico dei sigg. Davide Di Ganci e Marco David, ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S.;

inibizione di mesi otto a carico del sig. Franco Mazzarisi, ai sensi dell'art.23 C.G.S.;

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Procedimento n. 338/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. NICOTRA SANTO (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C.D. Trecastagni);

Sig. FRANCO CORSARO (tesserato per la società A.P.D. Atletico Pedara all'epoca dei fatti)

Sig. CARUSO ANDREA (tesserato per la società A.P.D. Atletico Pedara all'epoca dei fatti)

Sig. TROVATO DOMENICO (tesserato per la società A.P.D. Atletico Pedara all'epoca dei fatti)

F.C.D. TRECASTAGNI

A.P.D. ATLETICO PEDARA

Con nota 6833/1244 pf12-13/GT/dl del 20/05/2014, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti sopra indicate, avendo accertato che il calciatore Nicotra Santo, tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C.D. Trecastagni, ha commesso un atto di violenza nei confronti dell'a.e. Boscarino Alessio direttore della gara Atl.Pedara/Trecastagni del 20/04/2013 valevole quale Play Off del campionato di 1^a Cat., e che i sig.ri Franco Corsaro, Caruso Andrea e Trovato Domenico, tutti tesserati per la società A.P.D. Atletico Pedara, non si sono presentati, senza alcun giustificato motivo, alla convocazione del collaboratore della Procura Federale nelle giornate del 29 luglio e 6 agosto 2013.

Le società F.C.D. Trecastagni e A.D.P. Atletico Pedara per i fatti addebitati ai rispettivi tesserati

Quanto sopra è emerso a seguito d'indagini sollecitate alla Procura Federale da parte di questa C.D.T. a seguito dei motivi di gravame presentati dalla società F.C.D. Trecastagni avverso le decisioni del G.S.T.

Le parti deferite, sebbene convocate all'udienza dibattimentale odierna, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione a carico delle parti deferite delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 1.200,00 a carico della F.C.D. Trecastagni;

ammenda di € 200,00 a carico della A.P.D. Atl. Pedara;

squalifica per mesi dodici a carico del sig. Nicotra Santo;

squalifica per mesi tre a carico dei sigg. Corsaro Franco, Caruso Andrea, Trovato Domenico.

La Commissione Disciplinare Territoriale osserva che dalla documentazione in atti risulta inequivocabilmente che il sig. Nicotra Santo, tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C.D. Trecastagni e partecipante alla gara Atletico Pedara/Trecastagni del 20/04/2014 con il ruolo di portiere, ha aggredito l'arbitro al termine della gara senza però causargli danni fisici.

In particolare dalle dichiarazioni rese dal Commissario C.R.A., presente all'incontro, risulta che: *"il portiere del Trecastagni (identificato nel sig. Nicotra Santo), indossante una divisa blu, si precipitava verso il capannello posto a protezione del direttore di gara e riusciva a colpire lo stesso sia con pugni alle spalle che con calci, andandosene immediatamente nello spogliatoio"*.

Così come appare inequivocabile la responsabilità dei sigg. Corsaro Franco, Caruso Andrea e Trovato Domenico, tutti tesserati per l'A.P.D. Atletico Pedara, i quali non si sono presentati dinanzi al rappresentante della Procura Federale benchè regolarmente convocati.

Ne consegue che, come da deferimento, il sig. Nicotra Santo è da ritenersi responsabile della violazione di cui all'art. 1 comma 1 e 3 C.G.S., mentre i sigg. Corsaro Franco, Caruso Andrea e Trovato Domenico sono da ritenersi responsabili della violazione dell'art. 1 commi 1 e 3 C.G.S.

Le Società deferite devono, infine, ritenersi oggettivamente responsabili ex art. 4 comma 2 per il fatto dei propri tesserati.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

ammenda di € 500,00 a carico della F.C.D. Trecastagni;

ammenda di € 200,00 a carico della A.P.D. Atl. Pedara;

squalifica per mesi dodici a carico del sig. Nicotra Santo;
inibizione per mesi tre a carico dei sigg. Corsaro Franco, Caruso Andrea, Trovato
Domenico.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite e
le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle
stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 29/07/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**